

1 DIRETTIVE E STRATEGIE EUROPEE

1.1 DIRETTIVA 2000/60/CE (DIRETTIVA QUADRO ACQUE)

La Direttiva Europea 2000/60/CE (*Water Framework Directive, WFD*) recepita nell'ordinamento nazionale tramite il D.Lgs 152/2006, istituisce un quadro di riferimento per l'azione comunitaria in materia di acque ai fini della tutela e gestione delle risorse idriche quali le acque interne superficiali e sotterranee, le acque di transizione e costiere.

La Direttiva si prefigge le seguenti **finalità**:

- ✓ impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici;
- ✓ assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento;
- ✓ contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.
- ✓ ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee
- ✓ procedere attraverso un'azione che unisca limiti delle emissioni e standard di qualità
- ✓ riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale
- ✓ **rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia.**

La Direttiva stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino la tutela delle acque a livello di “**bacino idrografico**” e l'unità territoriale di riferimento per la gestione del bacino è individuata nel “**distretto idrografico**” costituito da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere.

In ciascun distretto idrografico gli Stati membri devono adoperarsi affinché venga effettuata:

- ✓ un'analisi delle caratteristiche del distretto
- ✓ un esame dell'impatto provocato dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee
- ✓ un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

Relativamente ad ogni distretto, deve essere predisposto un programma di misure che tenga conto delle analisi effettuate e degli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva, con lo scopo ultimo di raggiungere uno “**stato buono**” di tutte le acque entro il 2015 (salvo casi particolari espressamente previsti dalla Direttiva).

Direttiva 2000/60/CE - Sinergie potenziali con il CdF

Le misure per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla direttiva saranno indicati nei **Piani di Gestione** che gli Stati Membri devono predisporre per ogni singolo bacino idrografico e che rappresenta pertanto lo strumento di programmazione/attuazione. I CdF possono contribuire all'avvio dei processi di partecipazione attiva. La partecipazione attiva delle parti interessate è prevista ed è incentivata a livello comunitario dalla direttiva 2000/60/CE (art.14) in particolar modo per la redazione e l'aggiornamento del **Piano di Gestione** e del **Piano di Tutela delle Acque**. Inoltre, i contratti di fiume possono contribuire al perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale finalizzati al raggiungimento del "buono stato" di qualità dei corpi idrici e possono redigere progetti che mirano alla salvaguardia dell'ambiente naturale secondo la Direttiva Quadro sulle Acque, la Direttiva Alluvioni e la Direttiva Habitat con approccio olistico.

Direttiva 2000/60/CE - FONTI E SITOGRAFIA

La direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque - Gazzetta ufficiale n. L 327 del 22/12/2000

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0060&from=EN>


1.2 LA PARTECIPAZIONE NELLA DIRETTIVA QUADRO 2000/60/CE

La partecipazione è prevista ed incentivata a livello comunitario dalla direttiva 2000/60/CE, a livello nazionale l'art. 14 della direttiva è stato recepito dal decreto legislativo 152/06 e s.m.i rispettivamente per il:

- **Piano di Gestione:** attraverso l'articolo 65, comma 7, cui l'articolo 117 rimanda per le procedure di approvazione, che recepisce integralmente l'articolo 14, comma 1 della DQA;
- **Piano di Tutela delle Acque:** attraverso l'articolo 122, Informazione e consultazione pubblica nei Piani di cui all'articolo 121, che recepisce integralmente tutto l'articolo 14 della DQA.



Sinergia tra Direttiva e partecipazione comune finalizzate all'avvio dei processi di coinvolgimento delle parti nei piani di gestione e nella implementazione dei piani.




Schema organizzazione apporto portatori di interesse

Ai sensi della direttiva, i principali obiettivi che si possono raggiungere attraverso un processo di partecipazione sono:

- informazione sui principali problemi del territorio e sugli strumenti di pianificazione,
- educazione ambientale e civica;
- sensibilizzazione ai problemi del territorio e responsabilizzazione nella gestione dei comuni;
- trasparenza delle decisioni;
- risoluzione dei conflitti e condivisione delle scelte, attraverso una negoziazione trasparente;
- raccolta di informazioni, aspettative, preoccupazioni e proposte da cittadini e attori del territorio;
- attuazione più rapida di piani e programmi, grazie alla condivisione delle scelte fin dal processo di pianificazione/decisione.

Le forme di partecipazione previste dalla normativa sono: accesso alle informazioni, consultazione e coinvolgimento attivo.



Schema relativo alla scala di coinvolgimento e schema di attuazione

Accesso all'informazione

La direttiva 2000/60/CE prevede l'accesso, su richiesta e previa autorizzazione, a tutti i documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del piano di gestione del bacino idrografico. Impone, inoltre, la pubblicazione di tutti i documenti che dovranno essere oggetto di consultazione (vedi sotto).

Consultazione

I principali argomenti su cui direttiva 2000/60/CE prevede la consultazione sono:

- ✓ Calendario e programma di lavoro per la presentazione del Piano di Gestione e misure di consultazione (modalità di consultazione, individuazione degli stakeholders e calendario dei lavori).
- ✓ Individuazione e valutazione globale provvisoria delle principali criticità nella gestione dei corpi idrici.

Partecipazione Attiva

La direttiva 2000/60/CE promuove la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della direttiva stessa, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici.

La direttiva 2000/60/CE individua 2 principali soggetti da coinvolgere nel processo di partecipazione:


Il pubblico: cui devono essere consentiti la consultazione e l'accesso alle informazioni di base. La definizione suggerita dalla Linea Guida 8 è quella della Direttiva VAS (2001/42/CE), così come recepita dal decreto legislativo 152/06 e s.m.i. : una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

I portatori di interesse: cui deve essere consentita anche una partecipazione attiva. La definizione suggerita dalla Linea Guida 8 è: qualsiasi persona, gruppo o organizzazione con un interesse in una questione, sia perché direttamente coinvolta, sia perché in grado di avere una qualche influenza sugli esiti. Tra i portatori di interesse è necessario comprendere coloro che ancora non sono consapevoli del fatto che subiranno gli effetti di una problematica, ovvero la maggior parte dei singoli cittadini e molte società o ONG di piccole dimensioni.

Ai fini del processo partecipativo diviene importante effettuare un'**analisi trasparente dei portatori di interesse** al fine di coinvolgere attivamente un numero di soggetti più ampio possibile, compatibilmente con i tempi, le risorse e le capacità organizzative a disposizione per il processo partecipativo. La selezione potrà basarsi su vari fattori, quali ad esempio:

- importanza e ruolo del soggetto rispetto alle questioni di gestione delle acque prese in esame
- livello di rappresentanza rispetto alla scala della discussione
- contesto sociale in cui avviene il processo
- capacità di partecipazione

Modalità di partecipazione



Partecipazione attiva nella predisposizione dei Piani di Gestione dei bacini idrografici e tempi secondo liart.

14 della direttiva 2000/60/CE

Nel coinvolgimento del gruppo di portatori di interesse è bene tenere conto della rappresentatività delle parti da coinvolgere, considerata in base al potenziale interesse che esse possono rappresentare riguardo alle diverse problematiche.

È poi opportuno distinguere tra soggetti istituzionali, cui spettano decisioni direttamente o indirettamente inerenti il Piano di Gestione, e soggetti non istituzionali.

In particolare si possono individuare:

Soggetti istituzionali:

- Amministrazioni, Autorità ed Enti Pubblici nazionali e locali
- agenzie ambientali

Soggetti non istituzionali:

- comunità scientifica
- associazioni con specifici interessi economici (es. relativi a pesca, industria, agricoltura, portualità...)
- associazioni e organizzazioni non governative con specifici interessi ambientali e territoriali
- società/studi di pianificazione/progettazione ambientale
- ordini professionali
- altre associazioni e utilizzatori a vario titolo delle acque
- pubblico generale

Naturalmente soggetti diversi possono essere coinvolti con modalità e livelli di approfondimento diversi. Fondamentale è, però, che **ciascuna scelta nella progettazione del processo partecipativo sia documentata,**

motivata e condivisa. Proprio per questo la direttiva 2000/60/CE prevede che anche le misure consultive che si intendono adottare siano sottoposte a pubblica evidenza.

Modalità di partecipazione

La direttiva 2000/60/CE indica i temi sui quali improntare un processo di partecipazione pubblica e le forme di partecipazione da attivare (accesso all'informazione, consultazione, partecipazione attiva) ma lascia ampia libertà agli Stati Membri di impostare il processo in funzione della situazione sociale e della prassi dei singoli Stati. L'unico vincolo imposto dalla direttiva è un **periodo minimo di sei mesi** per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti in questione al fine di garantire l'attiva partecipazione e la consultazione di pubblico e portatori di interesse.

Accesso all'informazione

La direttiva prevede l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del piano, riferendosi a documenti diversi rispetto a quelli da sottoporre a consultazione. Tale accesso è subordinato ad un'opportuna richiesta ed è regolamentato in base alla normativa sull'accesso all'informazione in materia ambientale e alla **convenzione di Aarhus**. Un altro aspetto importante di un processo di partecipazione pubblica è la **diffusione delle informazioni**, non solo dei documenti ma anche della loro esistenza, delle fasi d'avanzamento del processo di pianificazione e del processo di partecipazione stesso. Per garantire completezza e omogeneità nella comunicazione è opportuno individuare:

- **a chi è rivolta l'informazione** (soggetti istituzionali, gruppi di portatori di interesse, pubblico...);
- **come deve essere fornita:** quotidiani, Internet, depliant, spot televisivi, incontri e conferenze informative;
- **gli obiettivi della singola informazione:** sensibilizzazione, promozione dei cambiamenti o semplice informazione.

Inoltre, la scelta definitiva è determinata anche dalle risorse economiche e dal tempo a disposizione.

Consultazione

La consultazione può iniziare solo dopo il completamento della bozza di piano e degli altri documenti (a differenza della partecipazione attiva che deve dare un contributo proattivo durante tutto il ciclo di pianificazione). La facoltà di presentare osservazioni, emendamenti, proposte deve essere garantita a chiunque (a differenza della partecipazione attiva che coinvolge attori selezionati in base al loro effettivo interesse nella gestione delle acque, alla loro disponibilità a partecipare al processo e alla scala e alle risorse disponibili per il processo) anche attraverso un'opportuna pubblicizzazione di tale possibilità e delle relative modalità di svolgimento. La direttiva prevede la presentazione di **osservazioni scritte** (la Linea Guida n.8 include come mezzo sia la posta ordinaria che la posta elettronica). È comunque possibile attivare anche una **consultazione verbale**, ad integrazione e completamento di quella scritta, in cui i contributi vengono raccolti per mezzo di interviste o durante laboratori o conferenze.

Partecipazione Attiva

Questa forma di partecipazione presuppone che i soggetti coinvolti contribuiscano attivamente alle varie fasi del ciclo di pianificazione. Per vincoli temporali (ad esempio le scadenze della direttiva), di risorse economiche e di complessità tecnica i soggetti coinvolti devono essere selezionati, attraverso un'analisi trasparente. La definizione degli obiettivi, delle regole e, soprattutto, dell'effettivo contributo che le attività di partecipazione proposte possono portare al Piano aiuta a rendere realistiche le aspettative delle parti interessate. Le possibili attività di partecipazione attiva sono progettate in base alle specifiche fasi del ciclo di pianificazione. Ad esempio:

- ✓ **Discussione** in merito agli obiettivi e alle procedure di lavoro, alla definizione dei ruoli, ai requisiti per la partecipazione dei vari attori, alla disponibilità e all'importanza dei dati esistenti, al piano di comunicazione. Tale attività può essere svolta attraverso riunioni o seminari e con questionari rivolti ai principali attori sociali.
- ✓ **Raccolta e analisi** delle conoscenze e delle percezioni relative alla descrizione dei corpi idrici superficiali e sotterranei e delle principali criticità ambientali. Tale attività può essere svolta tramite laboratori, interviste, gruppi di lavoro e visite sul campo condotte con le parti interessate.
- ✓ **Proposta, elaborazione e definizione di soluzioni e misure.** Tale attività può essere svolta attraverso laboratori e incontri con i principali attori sociali ed economici che saranno coinvolti o influenzati dall'attuazione delle misure.

In generale è necessario garantire la diffusione delle informazioni a tutti i soggetti coinvolti attraverso comunicati stampa, internet (mailing list e sito), volantini...

Modalità di partecipazione e soggetti coinvolti nell'elaborazione dei Piani di tutela delle acque

La normativa nazionale/regionale prevede tra l'adozione e l'approvazione di piani, tipo il piano di Tutela, uno specifico iter (adozione, pubblicazione, osservazioni, controdeduzioni, approvazione) che garantisce la **pubblicizzazione, l'accesso alle informazioni/documentazioni**, la predisposizione di **osservazioni da parte del pubblico e delle autorità competenti** e l'obbligo da parte dell'autorità competente di **considerare tali osservazioni nel piano**. L'amministrazione regionale, secondo prassi locali, provvede al **coinvolgimento degli stakeholders** organizzando presentazioni, audizioni e dibattiti tematici e convegni per associazioni di categorie, attori economici, associazioni culturali e ambientaliste.

L'articolazione del sistema italiano di competenze amministrative (detenzione di dati, sviluppo di piani di settore, deleghe di competenze...) obbliga la Regione ad un coinvolgimento attivo di Enti e Autorità Locali Competenti nella predisposizione del PTA.

La Partecipazione - Piano di tutela delle acque come fase iniziale per la partecipazione nel Piano di Gestione

Le fasi del processo di partecipazione svolte dalle varie Regione per i Piani di tutela rappresentano, nella predisposizione del piano di gestione, le **misure adottate** per favorire la partecipazione a livello regionale.

Naturalmente, i risultati delle consultazioni sui Piani di tutela delle acque saranno integrati nei processi di partecipazione dei Piani di Gestione con l'obiettivo di approfondire e integrare temi già affrontati e di adattare il processo partecipativo alle esigenze, anche territoriali e sociali, del pubblico. Questa opportunità di ottimizzare e razionalizzare le procedure di partecipazione da intraprendere per il Piano di gestione con quelle già intraprese per il Piano di tutela comprende anche le fasi di consultazione svolte e da svolgere in materia di VAS dei Piani di Tutela.

LA PARTECIPAZIONE NELLA DIRETTIVA QUADRO 2000/60/CE: FONTI E SITOGRAFIA

Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC)- Guidance document n° 8 Public Participation in relation to the Water Framework Directive

<https://circabc.europa.eu/sd/a/0fc804ff-5fe6-4874-8e0d-de3e47637a63/Guidance%20No%208%20-%20Public%20participation%20%28WG%202.9%29.pdf>

Direttive acque/direttiva 2000-60-ce

https://www.minambiente.it/sites/default/files/direttive-acque/direttiva_2000-60-ce.pdf

La partecipazione pubblica nella gestione delle acque

<https://www.minambiente.it/direttive/partecipazione-pubblica-nella-gestione-delle-acque>

La Partecipazione nella predisposizione dei Piani di Gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE,

A. Bianco ISPRA

<http://nuke.a21fiumi.eu/LinkClick.aspx?fileticket=w2g7ZdUREYw%3D&tabid=72&mid=455>

1.3 DIRETTIVA 2007/60/CE (DIRETTIVA ALLUVIONI)

La Direttiva Alluvioni ha lo scopo di “istituire un **quadro per la valutazione** e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità”.

La valutazione preliminare del rischio di alluvioni è effettuata per fornire i dati sui rischi potenziali sulla base delle informazioni disponibili (dati registrati e gli studi sugli sviluppi a lungo termine tra cui in particolare le conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni) e per redigere le mappe della pericolosità da alluvione e le mappe del rischio di alluvioni, nella scala più appropriata per le zone di pericolosità individuate nel distretto idrografico.

La normativa prevede che la redazione dei **piani di gestione del rischio di alluvioni** tengano conto degli aspetti pertinenti quali i costi e benefici, la portata della piena, le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione delle piene, come le pianure alluvionali naturali, gli obiettivi ambientali dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE (impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei, modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico), la gestione del suolo e delle acque, la pianificazione del territorio, l'utilizzo del territorio, la conservazione della natura, la navigazione e le infrastrutture portuali.


L'elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni e i successivi riesami sono effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici considerando la partecipazione attiva di tutte le parti interessate.

La partecipazione² attiva, processo cardine per l'attuazione della normativa, sarà coordinata, se opportuno, con la partecipazione attiva delle parti interessate prevista dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE.



²EU Floods Directive (Directive 2007/60/EC), Chapter V - Coordination with Directive 2000/60/EC, Public Information And Consultation Article 9

Schema relativo alle tipologie dei beni esposti da prendere in considerazione per la redazione delle mappe del rischio e delle probabilità che devono essere considerate per la redazione delle mappe di pericolosità.



Esempio mappa di pericolosità, mappa del danno, mappa del rischio. Schema struttura del Piano e livello di applicazione delle misure.

Sinergie potenziali con il CdF

I Contratti di Fiume, tramite il proprio Programmi d'Azione possono individuare azioni mirate alla riduzione degli effetti causati dalle alluvioni e favorire la realizzazione integrata delle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico, del Piano di Gestione Rischio Alluvioni e degli altri strumenti di pianificazione dell'assetto idrogeologico. Inoltre, possono identificare azioni concordate di autodifesa individuale della popolazione, azioni per la riduzione degli effetti delle alluvioni, promuovere la divulgazione delle informazioni connesse alle tematiche di conoscenza e di gestione del rischio in sinergia con la tutela delle acque, degli ecosistemi acquatici e dei paesaggi fluviali. Inoltre possono dare un contributo al tavolo di lavoro per la redazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile per il bacini in sinergia con il Servizio Protezione Civile comunale.

MISURE INTEGRATE CON OBIETTIVI DIRETTIVA ACQUE



[Fonte: Bianco, Bussetini, *Convegno, Rischio idrogeologico e Direttiva Europea Alluvioni 2007/60/CE*, 2012]

DIRETTIVA 2007/60/CE (DIRETTIVA ALLUVIONI) - FONTI E SITOGRAFIA

Direttiva 2000/60/CE

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060&from=EN>

La Direttiva 2007/60/CE- Tutti gli aspetti della gestione del rischio ed in particolare “la prevenzione, la protezione e la preparazione, compresi la previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento”

<http://www.pcn.minambiente.it/mattm/direttiva-alluvioni/>

Piano di gestione del rischio da alluvioni “ Allegato 1, Autorità di Bacino del Fiume Tevere

http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/piano_gest_risch_all/All_1_quadro_riferimento.pdf

Il Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni come quadro di riferimento per i Contratti di Fiume

http://195.110.155.162/sites/default/files/datisito/piano_gestione/part_pubb/contratti_di_fiume.pdf

https://www.slideshare.net/lia_romano/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni-adb-puglia

1.4 DIRETTIVA 92/43/CEE (DIRETTIVA HABITAT)

DIRETTIVA 2009/147/CE (DIRETTIVA UCCELLI)

Scopo della **Direttiva Habitat** è di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio. Le misure adottate sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario e tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Corpi idrici e zone umide costituiscono ambiti di elevata presenza di naturalità, attraverso un CdF è possibile attivare una protezione dinamica ed integrata di questi ambiti, valorizzando al contempo le attività economico-produttive compatibili con questa tipologia di ecosistema.

Si può intervenire nella conservazione di questi ambiti, regolamentandone gli "usi compatibili" affinché non vengano alterati gli equilibri esistenti, ma anche riducendo complessivamente la pressione antropica: l'inquinamento per scarichi urbani ed industriali o il turismo che può manifestarsi "aggressivo" specie in alcune stagioni dell'anno. Si può cioè creare un sistema condiviso di tutela innescando un processo identitario delle comunità rispetto a questi luoghi, da associare alla valorizzazione delle numerose valenze economiche, ambientali, paesistiche presenti.

La prima Direttiva comunitaria in materia di conservazione della natura è stata la **Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"** concernente la conservazione degli uccelli selvatici, si integra all'interno delle disposizioni della Direttiva Habitat.

La Direttiva Uccelli riconosce la perdita e il degrado degli habitat come i più gravi fattori di rischio per la conservazione degli uccelli selvatici; si pone quindi l'obiettivo di proteggere gli habitat delle specie elencate nell'Allegato I e di quelle migratorie non elencate che ritornano regolarmente, attraverso una rete coerente di Zone di Protezione Speciale (ZPS) che includano i territori più adatti alla sopravvivenza di queste specie. Diversamente dai SIC, la cui designazione in ZSC richiede una lunga procedura, le ZPS sono designate direttamente dagli Stati membri ed entrano automaticamente a far parte della rete Natura 2000.

La Direttiva invita gli Stati membri ad adottare un regime generale di protezione delle specie, che includa una serie di divieti relativi a specifiche attività di minaccia diretta o disturbo; si vieta anche il commercio di esemplari vivi o morti o parti di essi, con alcune eccezioni per le specie elencate nell'Allegato III (III/1 in tutti gli Stati membri; III/2 negli Stati che lo richiedano e in accordo con la Commissione).

La Direttiva riconosce la legittimità della caccia per le specie elencate in Allegato II (II/1 in tutti gli Stati membri; II/2 negli Stati menzionati) e fornisce indicazioni per una caccia sostenibile. In particolare, vieta l'uso di metodi di cattura o uccisione di massa o non selettivi, ed in particolare quelli elencati nell'Allegato IV a). Vieta altresì qualsiasi tipo di caccia con i mezzi di trasporto elencati nell'Allegato IV b).

Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 gennaio 2010, serie L 20.


Il recepimento in Italia della Direttiva Uccelli è avvenuto attraverso la Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

Il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, e sue successive modifiche e integrazioni, integra il recepimento della Direttiva Uccelli.

Con decreto del 6 novembre 2012 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali sono state stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE.

Documenti e informazioni specifiche sull'Art. 7 della Direttiva Uccelli si trovano sul sito della Commissione Europea:

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/index_en.htm#huntingguide



Schema relativo al coordinamento tra la Direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli. Iter legislativo

Sinergie potenziali con il CdF

Le aree delimitate dai bacini idrografici presentano zone con diversi gradi e diversi valori di naturalità, diverse tipologie di vegetazione, necessarie per il mantenimento dell'ecosistema (in particolare zone umide) e dei corpi idrici (superficiali e sotterranei). I Contratti di Fiume possono contribuire alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche, a minimizzare il degrado degli habitat, fattore di rischio per la conservazione degli uccelli selvatici, avviando progetti integrati che valorizzano le aree naturali e promuovono le attività economico-produttive mirate a ridurre la pressione antropica su queste aree.

DIRETTIVA 92/43/CEE (DIRETTIVA HABITAT) - DIRETTIVA 2009/147/CE (DIRETTIVA UCCELLI) :FONTI E SITOGRAFIA

Direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) EL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aev0024>

Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici

<https://www.minambiente.it/pagina/direttiva-uccelli>

Direttiva 2009/147/CE

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147>

Rete natura 2000

<http://www.fondistrutturali.co/?p=407>

1.5 DIRETTIVA 2008/56/CE (DIRETTIVA QUADRO SULLA STRATEGIA MARINA)

La direttiva istituisce un quadro all'interno del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire o mantenere un **buono stato ecologico** dell'ambiente marino entro il 2020.


A tal fine sono elaborate ed attuate strategie per l'ambiente marino intese a:

- a) proteggere e preservare l'ambiente marino, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi marini nelle zone in cui abbiano subito danni;
- B) prevenire e ridurre gli apporti nell'ambiente marino, nell'ottica di eliminare progressivamente l'inquinamento, per garantire che non vi siano impatti o rischi significativi per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana o gli usi legittimi del mare.



Le diverse fasi di attuazione della Strategia Marina (MATTM)

Le strategie per l'ambiente marino applicano un **approccio ecosistemico** alla gestione delle attività umane, assicurando che la pressione collettiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un **buono stato ecologico** e che non sia compromessa la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo, consentendo nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future. La presente direttiva contribuisce alla coerenza tra le diverse politiche, gli accordi e le misure legislative che hanno un impatto sull'ambiente marino e mira a garantire l'integrazione delle preoccupazioni ambientali negli stessi.



Schema relativo alla Politica Integrata per la gestione delle coste (bacino idrografico, regioni marine e coste) (MATTM)

Il supporto dell'ISPRA nel percorso istituzionale di attuazione

La complessità e l'articolazione degli adempimenti da porre in atto per l'attuazione della Direttiva 56/2008/CE il Ministero, ha reso necessario rafforzare il rapporto con l'ISPRA, quale Istituto tecnico-scientifico di riferimento, che attraverso un specifico Atto convenzionale, sottoscritto il 1° gennaio 2011, garantisce il supporto al Ministero dell'Ambiente per tutte quelle attività ulteriori e aggiuntive, rispetto alle ordinarie, e per l'attuazione degli adempimenti di seguito illustrati e previsti dal Decreto n. 190/2010, realizzazione della valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino (art. 8), la determinazione del buono stato ambientale delle acque (art. 9), per la definizione dei traguardi ambientali e dei corrispondenti indicatori (art. 10), per l'elaborazione dei programmi di monitoraggio (art. 11) e per la Consultazione e informazione del pubblico (art. 16) del D.lgs.13 ottobre 2010 n. 190.



Percorso istituzionale di attuazione della Strategia Marina (MATTM)

DIRETTIVA 2008/56/CE - Sinergie potenziali con il CdF

In particolare i Contratti di Costa o di Foce possono contribuire all'attuazione della **DIRETTIVA 2008/56/CE** e c attraverso azioni mirate individuate per l'area interessata considerando le indicazioni integrate tra le diverse direttive, normative e accordi internazionali ambientali che mirano in particolar modo a mantenere il **"buono stato ecologico"** dei corpi idrici.

DIRETTIVA 2008/56/CE: FONTI E SITOGRAFIA

Direttiva 2008/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32008L0056>

Direttive Habitat – Natura 2000 – Strategia Europa 2020

<http://www.fondistrutturali.co/?p=407>

Strategia Italiana per il Mare, la Direttiva Europea sulla Strategia Marina, MATTM

<https://www.minambiente.it/pagina/strategia-italiana-il-mare>

Percorso istituzionale italiano di attuazione della strategia marina

<http://www.strategiamarina.isprambiente.it/normativa/percorso-istituzionale-italiano-di-attuazione-della-strategia-marina>

1.6 STRATEGIE E INDIRIZZI EUROPEI

Nel giugno 2010 il Consiglio Europeo ha adottato la Strategia Europa 2020, all'interno della quale si declinerà anche la politica di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

La strategia Europa 2020 mira a una crescita che sia:

intelligente, grazie a investimenti più efficaci nell'istruzione, la ricerca e l'innovazione;

sostenibile, grazie alla decisa scelta a favore di un'economia a basse emissioni di CO2 e della competitività dell'industria;

solidale, ossia focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà.

La strategia è centrata su **cinque ambiziosi obiettivi che i paesi membri dell'UE devono raggiungere entro il 2020:**

1. **Occupazione**, innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni);
2. **Ricerca e Sviluppo**, aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE;

3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica:

- ✓ riduzione delle emissioni di gas serra almeno del 20% rispetto al 1990;
- ✓ 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili;
- ✓ aumento del 20% dell'efficienza energetica;

4. Istruzione:

- ✓ riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10%;
- ✓ aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria.

5. Lotta alla povertà e all'emarginazione, almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno.

L'Unione Europea finanzia l'esecuzione delle azioni per realizzare gli obiettivi prefissati sopra elencati attraverso :

- ✓ **Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE)**, contributi gestiti da Autorità nazionali o regionali tramite i Programmi Operativi, che vengono integrati da risorse nazionali e regionali allo scopo di attuare il principio di coesione economica e sociale all'interno dei paesi membri della Comunità;
- ✓ **Fondi a gestione diretta**, ovvero gestiti direttamente dalla Commissione Europea attraverso le proprie direzioni generali e/o agenzie esecutive sulla base di programmi di finanziamento "tematici".

1.6.1 STRATEGIA UE PER LA BIODIVERSITÀ

La biodiversità, ossia la straordinaria varietà di ecosistemi, specie e geni che ci circonda, non solo costituisce una risorsa in se stessa, ma fornisce alla società un'ampia gamma di servizi ecosistemici dai quali dipendiamo, dalla fornitura di cibo ed acqua dolce all'impollinazione, alla protezione dalle inondazioni e così via. La strategia europea prevede una visione al 2050 centrata sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici da essa offerti con il fine di valutare, proteggere e ripristinare il capitale naturale dell'Unione Europea in merito al benessere umano e alla prosperità economica, onde evitare mutamenti catastrofici legati alla perdita di biodiversità. Tale visione è in linea con integra l'obiettivo chiave per il 2020: Porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici nell'UE entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del possibile, intensificando al tempo stesso il contributo dell'UE per scongiurare la perdita di biodiversità a livello mondiale.

OBIETTIVI PRIORITARI E AZIONI DELLA STRATEGIA EUROPEA SULLA BIODIVERSITÀ

Obiettivo 1: conservare e ripristinare l'ambiente naturale

L'Unione Europea deve dare piena attuazione delle direttive '**Uccelli**' e '**Habitat**'. Le direttive sono la colonna

portante della politica europea in materia di biodiversità e ad oggi hanno registrato alcune importanti realizzazioni come la creazione di **Natura 2000**: la più grande rete mondiale di zone protette che copre più di 750.000 km². Tuttavia i progressi sono ancora insufficienti per conseguire uno stato di conservazione soddisfacente di tutti gli habitat e le specie di importanza europea. Per raggiungere il primo obiettivo di questa strategia, gli Stati membri devono:

- *Azione 1*: portare a termine l'istituzione della rete Natura 2000 e garantirne una buona gestione
- *Azione 2*: garantire un finanziamento adeguato ai siti Natura 2000
- *Azione 3*: incrementare la sensibilizzazione e l'impegno delle parti interessate e migliorare l'applicazione delle normative in vigore
- *Azione 4*: migliorare e razionalizzare il monitoraggio e la rendicontazione.

Obiettivo 2: preservare e valorizzare gli ecosistemi e i loro servizi

L'integrazione di un'infrastruttura verde, il ripristino di almeno il 15 % degli ecosistemi degradati entro il 2020 e lo sviluppo di un'iniziativa volta a garantire che non vi siano perdite nette di ecosistemi e dei relativi servizi entro il 2015 sono misure indispensabili per conservare e valorizzare i servizi ecosistemici (ad esempio, l'impollinazione delle colture da parte delle api).

- *Azione 5*: migliorare la conoscenza degli ecosistemi e dei relativi servizi nell'UE
- *Azione 6*: definire priorità volte a ripristinare gli ecosistemi e promuovere l'uso delle infrastrutture verdi
- *Azione 7*: garantire che non si verifichino perdite nette di biodiversità e di servizi ecosistemici.

Obiettivo 3: garantire la sostenibilità dell'agricoltura e della silvicoltura

Gli strumenti previsti nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) dovrebbero contribuire ad estendere le superfici agricole coltivate a prati, seminativi e colture permanenti attraverso misure di biodiversità entro il 2020. Saranno attuati piani di gestione forestale o strumenti equivalenti per tutte le foreste di proprietà pubblica e per le aziende forestali di dimensioni superiori a una determinata superficie. Le misure adottate per garantire una gestione sostenibile in entrambi i settori devono contribuire anche al conseguimento degli obiettivi 1 e 2 della strategia.

- *Azione 8*: incrementare i pagamenti diretti per i beni pubblici ambientali nella politica agricola comune dell'UE
- *Azione 9*: orientare meglio lo sviluppo rurale per conservare la biodiversità
- *Azione 10*: preservare la diversità genetica dell'agricoltura europea
- *Azione 11*: incoraggiare i silvicoltori a proteggere e incrementare la biodiversità forestale
- *Azione 12*: integrare le misure per la biodiversità nei piani di gestione forestale.

Obiettivo 4: garantire la pesca sostenibile

Le misure adottate nel quadro della riforma della politica comune della pesca dovrebbero permettere di

conseguire il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Grazie ad una gestione della pesca senza effetti negativi sugli altri stock, specie ed ecosistemi, sarà possibile conseguire un buono stato ecologico entro il 2020, in linea con la **direttiva quadro Strategia per l'ambiente marino**.

- *Azione 13*: migliorare la gestione degli stock catturati
- *Azione 14*: eliminare gli effetti negativi sugli stock ittici, le specie, gli habitat e gli ecosistemi

Obiettivo 5: combattere le specie aliene invasive

Ad eccezione della legislazione relativa all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, non esiste attualmente a livello dell'UE una politica globale specifica per combattere contro le **specie esotiche invasive**. Tuttavia, queste specie sono una grave minaccia per la biodiversità europea. E' quindi necessario classificarle, isolarle o sradicarle, e controllare la loro introduzione per evitare la comparsa di nuove specie.

- *Azione 15*: rafforzare i regimi fitosanitari e zoosanitari dell'UE
- *Azione 16*: istituire uno strumento specifico per le specie esotiche invasive

Obiettivo 6: gestire la crisi della biodiversità a livello mondiale

L'UE deve intensificare il suo contributo alla lotta contro la perdita di biodiversità a livello mondiale mantenendo gli impegni assunti in occasione della 10a conferenza delle parti (CoP10) della **convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica** (Nagoya, 2010).

- *Azione 17*: ridurre le cause indirette della perdita di biodiversità
- *Azione 18*: mobilitare ulteriori risorse per la conservazione della biodiversità mondiale
- *Azione 19*: cooperare a uno sviluppo dell'UE "a prova di biodiversità"
- *Azione 20*: regolamentare l'accesso alle risorse genetiche e condividere equamente i benefici derivanti dal loro uso.

STRATEGIA UE PER LA BIODIVERSITÀ: FONTI E SITOGRAFIA

La strategia europea per la biodiversità fino al 2020

<https://www.naturaitalia.it/apriParagrafiArticoloSezioneMenu.do?idArticolo=240¶grafo=1>

Strategia dell'UE per la biodiversità fino al 2020

https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_IT.pdf

1.6.2 AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore a livello internazionale l'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile ed i relativi Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). L'agenda 2030 rappresenta un evento storico da più punti di vista, in quanto:

- ✓ è stato espresso un chiaro giudizio sull'insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale: si è quindi superata l'idea che la sostenibilità sia una questione esclusivamente ambientale e si è affermata una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo;
- ✓ tutti i paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo necessario a portare il mondo su un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo. Pertanto ogni paese deve impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo sostenibile, che consenta di raggiungere i relativi obiettivi, rendicontando sui risultati conseguiti all'interno di un processo coordinato dall'ONU;
- ✓ l'attuazione dell'Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell'informazione e della cultura.

Obiettivi

Goal 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile

Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Goal 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti

Goal 5: Raggiungere l'uguaglianza di genere, per l'empowerment di tutte le donne e le ragazze

Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie

Goal 7: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

Goal 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

Goal 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

Goal 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni

Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze

Goal 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica

Goal 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli

Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile



Obiettivi di sviluppo sostenibile, SDGs Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

La Commissione europea nel novembre 2016 ha illustrato il suo approccio strategico per l'attuazione dell'Agenda 2030, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Quindi, la Commissione si impegna nella realizzazione dell'Agenda 2030, attraverso le seguenti:

- la Commissione si impegna a integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle politiche e iniziative dell'UE, facendo dello sviluppo sostenibile il principio guida di tutte le sue politiche. Le politiche in atto e quelle nuove devono tener conto dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile, vale a dire i fattori sociali, ambientali ed economici.
- A tal fine la Commissione farà in modo che le sue politiche siano "a prova di sostenibilità" attraverso i suoi strumenti per legiferare meglio;
- dal 2017 la Commissione presenterà relazioni periodiche sui progressi compiuti dall'UE per quanto riguarda l'attuazione dell'Agenda 2030;
- al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo, l'UE continuerà a collaborare con i partner esterni, utilizzando tutti gli strumenti disponibili nell'ambito delle sue politiche esterne e sosterrà in particolare gli sforzi dei paesi in via di sviluppo;
- la Commissione si impegna a portare avanti l'attuazione dell'Agenda 2030 con il Consiglio e il Parlamento europeo, colegislatori e autorità di bilancio dell'UE, e con altre istituzioni europee, organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile, i cittadini e altre parti interessate;
- la Commissione aprirà una piattaforma delle parti interessate per il follow-up e lo scambio delle migliori pratiche in materia di attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutti i settori, a livello di Stati membri e di UE;

- la Commissione avvierà un lavoro di riflessione per sviluppare ulteriormente un approccio a più lungo termine nella prospettiva post 2020.

Agenda 2030 sinergie potenziali con il CdF

I Contratti di Fiume potrebbero contribuire nell'attuare in maniera integrata i diversi obiettivi prioritari individuati nella **Strategia sullo Sviluppo Sostenibile**, specificando nei loro Programmi d'Azione finalità, risultati attesi e modalità di attuazione rispetto alla strategica complessiva.

AGENDA 2030: FONTI E SITOGRAFIA

Quadro 2030 per il clima e l'energia

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_it

Goal target obiettivi e traguardi per il 2030

<https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/>

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0739&from=IT>

Camera dei Deputati Studi - XVIII Legislatura - L'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 29 ottobre 2018

<https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105015.pdf>

Agenzia Italiana per lo sviluppo alla cooperazione - Obiettivi di sviluppo sostenibile, SDGs Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

<https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/>

1.6.3 STRATEGIA TEMATICA DEL SUOLO

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE ALLE ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE

Il 2015 è stato proclamato "Anno internazionale dei suoli" (IYS) alla 68a Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) implementerà l'International Year of Soil (IYS) 2015 nel quadro del [Global Soil Partnership](#), e con il sostegno dell'UE e la collaborazione dei governi e della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione.

Il suolo è una risorsa non rinnovabile la sua conservazione è fondamentale per la sicurezza alimentare e il nostro futuro sostenibile.




2015
International
Year of Soils

Rete internazionale di suoli neri. I suoli neri sono caratterizzati da una elevata densità, ed essendo ricco di materia organica sono molto fertili e molto sensibili all'intervento antropogenico, quindi soggetti a grave degrado. Per cui, per mantenere integre queste caratteristiche risulta di fondamentale importanza promuovere la loro conservazione e l'uso sostenibile con il fine di sostenere la produzione alimentare, l'ecosistema e per contribuire a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Per i motivi suddetti, sotto l'egida dell'SPG, è stata istituita la **Rete internazionale dei suoli neri (INBS)** con l'obiettivo di fornire una piattaforma per la condivisione delle conoscenze per i paesi con suoli neri per discutere questioni comuni relative alla conservazione e alla gestione sostenibile di questi suoli e per al favorire lo scambio e la cooperazione tecnica.

I 5 pilastri d'azione

- 1- Gestione del suolo
- 2- Sensibilizzazione
- 3- Ricerca
- 4- Informazioni e dati
- 5- Armonizzazione



Partenariato globale per il suolo

STRATEGIA TEMATICA DEL SUOLO - FONTE E SIROGRAFIA

Anno internazionale dei suoli

https://ec.europa.eu/environment/soil/iys2015/index_en.htm

Una migliore gestione del suolo potrebbe essere determinante nell'affrontare il cambiamento climatico

<http://www.fao.org/news/story/it/item/853548/icode/>

I 5 pilastri d'azione

<http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/en/>

Partenariato globale per il suolo

<http://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel-soils/gsoc17-implementation/internationalnetworkblacksoils/en/>

1.6.4 COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE - COMUNICARE E INFORMARE


Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima (2019/C 209/01)

La comunicazione è stata redatta per aiutare le imprese interessate a comunicare le informazioni di carattere non finanziario in maniera rilevante, utile, coerente e comparabile in merito alle opportunità ed ai rischi legati al clima.

Secondo la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, è fatto obbligo all'impresa di comunicare informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività³. Le informazioni relative al clima sono annoverabili nella categoria delle informazioni ambientali. Una migliore comunicazione delle informazioni inerenti al clima può arrecare benefici all'impresa che le comunica, quali ad esempio: — un livello superiore di consapevolezza e comprensione dei rischi e delle opportunità legati al clima all'interno dell'impresa, una migliore gestione dei rischi, un processo decisionale e una pianificazione strategica più informati; — una base di investitori maggiormente diversificata e un costo del capitale potenzialmente inferiore, ad esempio in virtù dell'inserimento in portafogli di investimento a gestione attiva e in indici incentrati sulla sostenibilità nonché in virtù di rating del credito più alti per l'emissione di obbligazioni e di una migliore valutazione dell'affidabilità creditizia per i prestiti bancari; — un dialogo più costruttivo con le parti interessate, in particolare investitori e azionisti; — migliore reputazione dell'impresa e mantenimento della licenza sociale dell'impresa.

La rilevanza che ha la comunicazione di informazioni da parte del settore imprenditoriale di carattere non finanziario, in una logica di green economy, segue una duplice rilevanza, di seguito sono riportati due schemi il primo riguarda la rilevanza rispetto all'andamento dell'impresa il secondo riguarda la rilevanza dell'impatto dell'impresa a livello sociale ed ambientale.

³Articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE (introdotto dalla direttiva 2014/95/EU, la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario).



Sinergie potenziali con il CdF

Nel 2017 le **catastrofi legate alle condizioni meteorologiche** hanno causato danni economici per la cifra record di 283 miliardi di euro ed **entro il 2100 potrebbero colpire fino a due terzi della popolazione europea, rispetto all'attuale 5 %**. I CdF possono contribuire a migliorare la comunicazione delle informazioni relative al clima in collaborazione con le imprese per avviare l'attuazione del quadro di riferimento di Sendai per la **riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030**, che chiede ai Governi di valutare, registrare, condividere e rendicontare pubblicamente le perdite dovute alle calamità.

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE: FONTI E SITOGRAFIA

Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima.

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0620\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0620(01)&from=EN)

1.6.5 CONVENZIONE EUROPEA SUL PAESAGGIO

La Convenzione Europea sul Paesaggio siglata a Firenze il 20 ottobre 2000 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze, Legge 9 gennaio 2006, n. 14) si prefigge lo scopo di promuovere la **salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi** e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.

Articolo 1 - Definizioni:

- a) "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
- b) "Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio;
- c) "Obiettivo di qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;
- d) "Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;
- e) "Gestione dei paesaggi" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
- f) "Pianificazione dei paesaggi" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Sinergie potenziali con il CdF

I Contratti di Fiume, possono contribuire ad avviare **processo di valorizzazione del paesaggio e delle economie locali con azioni volte a** stimolare la **“cultura del paesaggio” il senso dell’appartenenza a luogo senza trascurare biodiversità, partecipazione e sostenibilità** che devono essere parte integrante del vivere quotidiano. Quindi un processo di apprendimento e decisione che parte dal basso (*bottom-up*) *che con la coscienza* del valore di un luogo e l’aumento del senso di appartenenza mira alla tutela delle risorse ed anche allo sviluppo sostenibile del luogo.

CONVENZIONE EUROPEA PAESAGGIO: FONTI E SITOGRAFIA

Convenzione europea del paesaggio Firenze, 20 ottobre 2000

http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/uploads/2010_10_12_11_22_02.pdf